



FEDERCOORDINATORI

Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

Confederata CIFA – Confederazione Italiana Federazioni Autonome



Non a tutti piace, ma è la norma... e forse è il caso di fare chiarezza.

di Fabrizio Lovato, Presidente Nazionale Federcoordinatori

Domanda ricorrente ai convegni o ai seminari è quella relativa alla figura del NUOVO Responsabile dei Lavori, e principalmente si chiede di sapere se tale nomina è automatica (progettista o direttore dei lavori) oppure permane, anche con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 81-08, la facoltà per il Committente di non nominare un responsabile dei lavori .

L'art. 89 del decreto legislativo 81/08 definisce responsabile dei lavori come **«il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento»**.

Inoltre, l'art. 93, comma 2, stabilisce che **«La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d)»**.

Ancora, l'art. 92, comma 1 lettera e) obbliga il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a segnalare **«al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100»**

E, infine, l'allegato XV – contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, al punto 2 Piano di sicurezza e coordinamento, e precisamente al punto 2.1.2 lettera b **«il PSC contiene almeno i seguenti elementi: l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dei responsabili dei lavori,...»**.

Sulla base di tali disposizioni si ritiene che il responsabile dei lavori, **che coincide** con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera, **assume sempre gli obblighi di cui all'art. 93 comma 2** (obblighi esclusivi del Responsabile dei lavori **e non sanzionati**).

In tutti gli altri casi in cui la norma definisce un obbligo alternativo a carico del committente o del responsabile dei lavori, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi (artt. 90, 92, comma 1, letter e) e 99) **esclusivamente e limitatamente all'estensione dell'incarico conferito al responsabile dei lavori** (estensione dell'incarico che deve essere attuato con precisa delega di funzioni).